

(N. 2931)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2844)

d'iniziativa dei Deputati NASI, SARAGAT, BASSO, LOMBARDI Riccardo, TOGLIATTI, TREVES, CHIESA TIBALDI Mary, DI VITTORIO, SMITH, MARCHESI, PALAZZOLO, PERRONE CAPANO, AZZI, CALOSSO, FARALLI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1953

Modifica dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, è modificato come segue:

« Non sono eleggibili per 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge:

1° gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2° le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3° gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4° gli ex prefetti e questori nominati per titoli fascisti o in carica durante la repubblica sociale fascista;

5° gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6° chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7° gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle Forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8° i presidi delle province e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9° gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per avere cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10° gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e non siano stati riammessi;

11° coloro che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12° gli appartenenti all'O.V.R.A.;

13° i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14° i commissari prefettizi preposti ai

comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

15° gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali abbiano ottenuto una pronuncia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che abbiano fatto parte della Consulta nazionale, della Assemblea Costituente e del Parlamento.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.